



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 119 DEL 23/04/2025

**OGGETTO: REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA SINDACALE NUM. 44 DEL 2025
RELATIVAMENTE AGLI APPARTAMENTI INTT. 1 E 2 DEL CIVICO 30 DI
VIA ANFOSSI**

Il Vice Sindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 20/02/2025 il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interveniva a causa di un incendio sulla porzione di tetto soprastante il vano scale e l'ultimo piano dell'edificio sito in Via Paolo Anfossi 30;
- in pari data personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità si recava sul posto e constatava che l'incendio, sviluppatosi nella falda ovest della copertura della palazzina soprastante il vano scale, arrecava danni tali da non garantire le condizioni di sicurezza e da giustificare l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dell'incolumità pubblica;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. 44 del 03/03/2025 ad oggetto: *"Interdizione di camminamento esterno e del vano scale del civico 30 di via Anfossi, sgombero degli appartamenti interni 1-2-3 civ. 30 di via Paolo Anfossi, causa incendio del tetto"*;

Vista la dichiarazione, acquisita al prot. 0167628.E del 08/04/2025 - e successive integrazioni prot. 0175484.E dell'11/04/2025 e prot. 0181329.E del 15/04/2025 - prodotta dal tecnico di fiducia nominato dalla proprietà degli immobili per la messa in sicurezza parziale dell'opera;

Visto il rapporto prot. n. 0179170.I del 14/04/2025 attestante l'avvenuto sopralluogo in data 09/04/2025 da parte del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità il quale ha

constatato l'esecuzione delle opere dichiarate di cui al prot. 0167628.E del 08/04/2025 - integrato poi dalla documentazione fotografica prot. 0175484.E dell'11/04/2025 e dalla dichiarazione prot. 0181329.E del 15/04/2025 per la messa in opera del pallone a protezione della copertura e delle verificate condizioni di sicurezza del vano scale;

Dato che del provvedimento di revoca parziale delle misure di chiusura e sgombero per l'interno 1 e l'interno 2 è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0176613.U dell'11/04/2025 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà agli stessi notificato;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DISPONE

anche a convalida di quanto disposto con la nota prot. 0176613.U del 11/04/2025, la revoca parziale delle misure di interdizione e sgombero per:

- int. 1 di Via Anfossi 30;
- int. 2 di Via Anfossi 30;
- vano scale condominiale;

Con la presente si confermano le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale ORD-44-2025 per il camminamento esterno. Il passaggio è comunque consentito in ragione della presenza di percorso protetto al fine di raggiungere il vano scale e gli interni 1 e 2 e per l'interno 3

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valpolcevera - ed al Municipio 5 Valpolcevera, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.